

N. 247 /2024 Ruolo sezione controversie di lavoro



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA
(art. 415 co.2 cod.proc.civ.)

Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico,

letto il ricorso promosso da
MORIELLO SALVATORE

nei confronti di
MIEM- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

rilevato che parte ricorrente, docente nella classe di concorso “AM 55 - *strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di ii grado (violino)*”, contesta la legittimità del mancato riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 13 co.1, punto IV del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022, in relazione alle sue richieste di trasferimento nel Comune di Cles (TN), in subordine nella provincia di Trento, in ulteriore subordine nella provincia di Bolzano (doc.1 fasc. ric.),

ritenuto che devono ritenersi litisconsorti necessari i docenti che vedrebbero modificata *in peius* la rispettiva posizione nel caso di riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto di precedenza ex art. 13 co.1, punto IV del CCNI cit.,

ritenuto che appare preferibile – in luogo della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cod.proc.civ.(che attribuisce gravosi oneri sia ai soggetti controinteressati, i quali sarebbero tenuti a prendere visione costante della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso verrebbe pubblicato, sia alla parte ricorrente, che dovrebbe sostenere i costi di tale pubblicazione) – l’inserimento dei testi integrali del ricorso e del presente decreto nel sito *internet* del ramo di amministrazione



interessata al procedimento su cui si controverte, vale a dire nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto,

FISSA

per la discussione l'udienza del **15 ottobre 2024**, alle ore **12,00**.

ASSEGNA

al ricorrente il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per la notificazione del ricorso e del decreto al MINISTERO convenuto nelle forme ordinarie e ai litisconsorti necessari nelle forme indicate nel decreto in calce della notificazione.

AVVERTE

i convenuti e i litisconsorti necessari che hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art.416 cod.proc.civ. e che, in mancanza, incorreranno nelle decadenze previste dal medesimo articolo.

Trento, 22 luglio 2024

IL GIUDICE

(dott. Giorgio Flaim)

DECRETO ex art. 151 cod.proc.civ.

Il giudice,
ritenuta la difficoltà –
stante l'elevato numero dei litisconsorti necessari (i docenti che vedrebbero modificata *in peius* la rispettiva posizione nel caso di riconoscimento, in favore del ricorrente MORIELLO SALVATORE, del diritto di precedenza ex art. 13 co.1, punto IV del CCNI cit.) –
di effettuare la notificazione degli atti introduttivi del giudizio con le forme ordinarie,

dispone

che la notificazione ai suddetti litisconsorti necessari avvenga mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto nel sito *internet* istituzionale del Ministero convenuto.

Trento, 21 luglio 2024

IL GIUDICE

(dott. Giorgio Flaim)

